



Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 87 del 18/05/2018

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO E PER IL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 13:15 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presente</u>
PISTONI CLAUDIO	Sindaco	SI
SAVIGNI MARIA	ViceSindaco	SI
PIGONI GIULIA	Assessore	SI
PISTONI SONIA	Assessore	SI
LOMBARDI ANDREA	Assessore	NO
SCHENETTI GREGORIO	Assessore	NO
VIVI ANTONELLA	Assessore	SI
DEL NESO PASQUALE	Assessore	SI
Presenti: 6	Assenti: 2	

Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio

Assume la Presidenza Pistoni Claudio

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO E PER IL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il CCNL sottoscritto in data 22/01/04 e segnatamente l'art. 31, disciplina le modalità con cui vengono determinate annualmente le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – risorse decentrate – del personale di comparto;
- il CCNL sottoscritto il 23/12/1999, all'art. 26, prevede le modalità di calcolo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente;
- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 3-quinquies. prevede che: "...la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni...";
- l'art. 15, comma 5, del CCNL Regioni e Autonomie Locali - personale del comparto - dell'01/04/1999 prevede che "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio";
- l'art. 26, comma 3, del CCNL Regioni e Autonomie Locali - area dirigenza - del 23/12/1999 prevede che "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.";
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale dispone che "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.";

- la disposizione contenuta nel predetto art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 riproduce, nella sostanza, quanto già previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/2010 e dall'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015;

dato atto che, per orientamento costante delle Corti dei Conti (vedasi, ad esempio, Sezione delle Autonomie, delibera n. 26/2014, Corte dei Conti per il Piemonte, delibera n. 62/2016, Corte dei Conti per la Toscana, delibera n. 59/2017) il predetto limite è da considerarsi con riferimento alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, complessivamente considerate, sia per il personale del comparto, titolari e non titolari di posizione organizzativa, sia per i dirigenti, a nulla rilevando se le stesse siano imputate al relativo fondo ovvero al bilancio;

richiamate le proprie deliberazioni n. 134 del 18 maggio 2009 e n. 216 del 20 luglio 2010 con le quali vengono fornite "apposite linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali nella determinazione della consistenza delle risorse decentrate" per il fondo della dirigenza;

considerato che si ritiene di dover integrare il dispositivo delle predette deliberazione con le seguenti previsioni:

9. *a rendere indisponibile temporaneamente una quota del Fondo nel caso di affidamento della responsabilità di struttura con incarico ad interim ad un dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato. Tale importo indisponibile si calcola come differenza fra il valore della retribuzione di posizione corrispondente alla posizione dirigenziale per il quale è stato affidato l'incarico ad interim, a cui si somma un'ulteriore percentuale per quota parte della retribuzione di risultato, calcolata con riferimento al rapporto tra la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dell'anno precedente, e il compenso spettante al dirigente per l'incarico ad interim.*
10. *a rendere indisponibile temporaneamente una quota del Fondo in caso di prestazione ad orario ridotto (part-time, e convenzione) di un importo pari alla differenza fra la retribuzione di posizione e di risultato spettante in caso di prestazione resa ad orario pieno e quanto corrisposto al dirigente per la prestazione ad orario ridotto, nelle fattispecie sopra individuate.;*

rilevato che:

- con propria deliberazione n. 109 del 23 giugno 2017, si è provveduto alla revisione della struttura organizzativa del Comune di Sassuolo, procedendo, in particolare, all'istituzione dell'Unità Organizzativa Autonoma "Corpo di Polizia Municipale", la cui responsabilità può essere affidata al segretario generale, ad un dirigente ovvero ad un titolare di posizione organizzativa;
- con propria deliberazione n. 216 del 21/11/2017, si è provveduto all'istituzione in dotazione organica di n. 1 posto di dirigente cui affidare la responsabilità dell'Unità Organizzativa Autonoma "Corpo di Polizia Municipale";
- con decorrenza 1° gennaio 2018 è cessato l'incarico di posizione organizzativa di responsabile del servizio centrale operativa, prossimità e convivenza civile, assegnato al Corpo di Polizia Municipale, il quale, per effetto dell'istituzione dell'Unità Organizzativa sopra indicata e della prevista acquisizione di una figura dirigenziale, non verrà più riassegnato;
- con propria deliberazione n. 53 del 20 marzo 2018 è stata approvata la graduazione delle funzioni dirigenziali e la determinazione della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti a decorrere dal 1° settembre 2017;

considerato che questa Amministrazione intende proseguire nell'attività di valorizzazione del personale, sia di livello dirigenziale che del comparto, al fine di mantenere gli elevati standard di qualità e di quantità dei servizi offerti alla cittadinanza;

ritenuto di dover procedere all'adozione dell'atto di indirizzo per la gestione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente;

viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 31/01/2018, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2018 - 2020, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2018 con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2018 – 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 27/03/2018 con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione, a seguito della deliberazione consiliare n.17/2018 citata;

visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore III, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

visto che il presente atto comporterà riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, il Direttore responsabile del Settore III Programmazione finanziaria e Organizzazione “ esprime il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

all'unanimità dei voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge

DELIBERA

1. di approvare le integrazioni alle proprie deliberazioni n. 134 del 18 maggio 2009 e n. 216 del 20 luglio 2010, come in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di dare atto che il comma 2, lettera e), della propria deliberazione n. 134 del 18 maggio 2009, come modificato dalla propria deliberazione n. 216 del 20 luglio 2010 e dal presente atto, risulta, pertanto, ridefinito come segue:
“e) in generale, per la determinazione della consistenza e dell'utilizzo del Fondo, si deve procedere:
 1. alla diminuzione del Fondo, se vengono stabilmente soppresse posizioni dirigenziali in dotazione organica a seguito della soppressione delle strutture di preposizione e delle connesse funzioni o se l'esercizio delle predette funzioni viene assegnato, all'atto della cessazione di dirigenti, a responsabili non ascritti a qualifica dirigenziale, della quota di risorse corrispondente alla retribuzione di posizione della posizione dirigenziale soppressa, e di un'ulteriore percentuale per quota parte della retribuzione di risultato, calcolata con riferimento al rapporto tra la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dell'anno precedente;
 2. alla diminuzione temporanea del Fondo, con le modalità di cui al punto precedente, nel caso di collocamento in aspettativa senza assegni di dirigente a tempo indeterminato e assegnazione delle funzioni dallo stesso esercitate a responsabile non ascritto a qualifica dirigenziale, e alla successiva reintegrazione del Fondo stesso con le risorse necessarie al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato connessa all'incarico dirigenziale di responsabilità di struttura che verrà affidato al predetto dirigente a tempo indeterminato al rientro in servizio attivo;
 3. all'utilizzo temporaneo della quota del Fondo di cui sopra per il finanziamento della medesima retribuzione di posizione e di risultato che venga assegnata a un dirigente assunto a tempo determinato in sostituzione di dirigente a tempo indeterminato collocato in aspettativa senza assegni;

4. alla integrazione di cui all'art. 26, comma 2, del CCNL 23/12/1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (1,2% su base annua del monte salari 1997 relativo alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo comma;
 5. alla implementazione del fondo, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999 in presenza di istituzione di nuovi posti di qualifica dirigenziale in misura corrispondente alle risorse necessarie al finanziamento della retribuzione di posizione annua lorda (e di un'ulteriore percentuale per quota parte della retribuzione di risultato, calcolata con riferimento al rapporto tra la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dell'anno precedente) prevista, dalla metodica vigente per la graduazione delle funzioni dirigenziali, per la fascia di retribuzione connessa al punteggio ottenuto dalla posizione in argomento a conclusione della complessiva valutazione e graduazione delle funzioni apicali condotte nel tempo dal Nucleo di Valutazione dell'Ente a seguito delle revisioni della struttura organizzativa, così come approvate con deliberazioni di questo organo;
 6. all'implementazione o diminuzione del fondo, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999, in presenza di trasformazione di posti di qualifica dirigenziale esistenti, dell'importo corrispondente alla differenza tra le due diverse retribuzioni di posizione annue lorde connesse al punteggio assegnato a dette posizioni dal Nucleo di Valutazione, così come previsto dalla metodica vigente per la graduazione delle funzioni dirigenziali, oltre a quota per la retribuzione di risultato;
 7. alla implementazione del fondo ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999 a parità di dotazione organica dirigenziale, in presenza di istituzione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione di servizi già esistenti cui sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza, attraverso il monitoraggio di standard oggettivi di qualità e/o di quantità resa o, comunque, in base a parametri di riferimento oggettivi e trasparenti. In particolare, il fondo dovrà essere incrementato utilizzando uno dei seguenti criteri:
 1. differenza tra il valore della fascia retributiva di appartenenza e la fascia retributiva cui la posizione accede a seguito di ripesature delle posizioni dirigenziali che comportino l'attribuzione di un maggiore punteggio e quindi il passaggio della stessa a una fascia retributiva superiore;
 2. differenza tra i valori delle fasce di retribuzione di posizione previste dalla metodica nel tempo vigente e fasce tabellari rideterminate a seguito di riorganizzazioni, nel rispetto di una fascia minima € 10.000,00 e di una fascia massima € 30.000,00;
 3. possibilità, in entrambi i casi suddetti, di incrementare il fondo delle risorse necessarie al finanziamento di una maggiore quota di retribuzione di risultato, calcolata con riferimento al rapporto tra la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dell'anno precedente;
 8. alla integrazione di cui all'art. 17, commi 2-3 ovvero 4-5, del CCNL 22/2/2010 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione, per il solo anno 2008 (1+0,5% del monte salari 2005 relativo alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai medesimi commi;
 9. a rendere indisponibile temporaneamente una quota del Fondo nel caso di affidamento della responsabilità di struttura con incarico ad interim ad un dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato. Tale importo indisponibile si calcola come differenza fra il valore della retribuzione di posizione corrispondente alla posizione dirigenziale per il quale è stato affidato l'incarico ad interim, a cui si somma un'ulteriore percentuale per quota parte della retribuzione di risultato, calcolata con riferimento al rapporto tra la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dell'anno precedente il compenso spettante al dirigente per l'incarico ad interim.
 10. a rendere indisponibile temporaneamente una quota del Fondo in caso di prestazione ad orario ridotto (part-time, e convenzione) di un importo pari alla differenza fra la retribuzione di posizione e di risultato spettante in caso di prestazione resa ad orario pieno e quanto corrisposto al dirigente per la prestazione ad orario ridotto, nelle fattispecie sopra individuate.”;
3. di autorizzare il Direttore del Settore III "Programmazione finanziaria e Organizzazione" a procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale di comparto

e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, per gli anni 2017 e 2018, sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

1) il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente deve consentire, in ciascun anno, il pagamento della retribuzione di posizione di tutte le posizioni dirigenziali secondo quanto risultato dalla graduazione delle funzioni dirigenziali, approvato con propria deliberazione n. 53/2018 e una retribuzione di risultato che si attesti, in media, a livello di finanziamento, in misura percentuale non inferiore a quella riconosciuta per l'anno 2016;

2) per raggiungere l'obiettivo di cui al precedente punto 1) è autorizzato l'incremento o il decremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato ricorrendo agli strumenti che la normativa contrattuale mette a disposizione ed, in particolare, attraverso l'art. 26, comma 3 - parte stabile - del CCNL 23/12/1999 e nel rispetto dei criteri stabiliti con proprie deliberazioni n. 134 del 18 maggio 2009, n. 216 del 20 luglio 2010 e dal presente atto;

3) la parte variabile del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2018 è incrementata, ex art. 26, comma 3, CCNL 1999, per un importo pari a Euro 4.000,00, da collegarsi con i seguenti obiettivi contenuti nel Piano della Performance 2018, approvato con propria deliberazione n. 59 del 27/03/2018:

13.02: Attività, in materia di personale, in favore dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico;

14.03: Riorganizzazione servizio Segreteria generale secondo criteri di efficienza e snellimento delle attività;

4) il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 deve essere verificato calcolando il trattamento economico accessorio del personale dirigente e non dirigente, complessivamente considerato. Di conseguenza, l'eventuale incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente è compensato da un corrispondente decremento del fondo per le risorse decentrate del personale di comparto assorbito dal mancato rinnovo dell'incarico di posizione organizzativa presso il Corpo di Polizia Municipale;

4. di dare mandato al Direttore del Settore III "Programmazione finanziaria e Organizzazione" di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente atto;
5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di procedere con urgenza all'attuazione della programmazione 2018.



Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 18/05/2018

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Pistoni Claudio

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente
